



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AMBIENTALI
BIOLOGICHE E FARMACEUTICHE**

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in

Farmacia

(Classe: LM - 13 Farmacia e Farmacia industriale)

REGOLAMENTO DIDATTICO

(Approvato nel Consiglio di Dipartimento del 27/05/2016)

- Art. 1 [Oggetto e finalità del regolamento](#)
- Art. 2 [Consiglio di Corso di Studio](#)
- Art. 3 [Commissioni del CCdS in Farmacia](#)
- Art. 4 [Docenti](#)
- Art. 5 [Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo](#)
- Art. 6 [Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati in Farmacia](#)
- Art. 7 [Ordinamento didattico di sede](#)
- Art. 8 [Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia](#)
- Art. 9 [Programmazione degli accessi](#)
- Art. 10 [Crediti formativi universitari \(CFU\)](#)
- Art. 11 [Tipologia delle forme didattiche adottate](#)
- Art. 12 [Organizzazione didattica](#)
- Art. 13 [Manifesto degli Studi](#)
- Art. 14 [Piano di Studio](#)
- Art. 15 [Attività formative autonomamente scelte dallo studente](#)
- Art. 16 [Propedeuticità](#)
- Art. 17 [Programmi dei corsi](#)
- Art. 18 [Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU](#)
- Art. 19 [Frequenza](#)
- Art. 20 [Tirocinio](#)
- Art. 21 [Prova finale e conseguimento del titolo di studio](#)
- Art. 22 [Valutazione dell'attività didattica](#)
- Art. 23 [Riconoscimento dei crediti](#)
- Art. 24 [Dispensa](#)
- Art. 25 [Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso](#)
- Art. 26 [Percorso rallentato](#)
- Art. 27 [Tutorato](#)
- Art. 28 [Modifiche del Regolamento di Corso di Studio](#)
- Art. 29 [Rinvii](#)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia, attivato presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche (DiSTABiF) dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo (art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e art. 12 del DM 270/2004).
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia rientra nella Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale LM-13 (D.M. 16/03/2007).
3. Le attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia sono organizzate e gestite dal Consiglio di Corso di Studio (CCdS) in Farmacia.

Art. 2 - Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio in Farmacia (Classi LM-13) è formato dai docenti ufficiali del Corso di Laurea e da rappresentanti degli studenti, secondo quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è coordinato da un Presidente, che è eletto tra i docenti di ruolo ufficialmente afferenti e resta in carica per tre anni. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce nel Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso di laurea.
3. Tutti i membri del Consiglio di Corso di Studio hanno diritto di voto, ma solo i docenti afferenti al Consiglio stesso e i rappresentanti degli studenti contribuiscono alla determinazione del numero legale.
4. Il Consiglio di Corso di Studio ha i seguenti compiti primari:
 - a. Definizione degli obiettivi formativi e del Manifesto degli Studi.
 - b. Organizzazione delle attività didattiche.
 - c. Valutazione dei risultati ottenuti e messa a punto di eventuali interventi correttivi, anche in risposta alle osservazioni evidenziate nei rapporti di riesame e/o fatte pervenire dagli studenti attraverso i loro rappresentanti in CCdS, CdD e Commissione Paritetica Docenti/Studenti del DiSTABiF.
 - d. Verifica della congruenza di Piani di studio individuali con l'Ordinamento Didattico di Sede e gli obiettivi formativi del corso di laurea.
 - e. Riconoscimento di attività formative svolte in precedenti carriere universitarie o presso altre sedi (anche nell'ambito di programmi di scambio con altre Università).
 - f. Definizione dei contenuti dei programmi dei corsi e delle altre attività didattiche in relazione agli obiettivi formativi dei due corsi di laurea.
 - g. Verifica dell'assenza di lacune o ridondanze nei programmi dei corsi e della loro congruenza rispetto al numero di crediti formativi assegnati.
5. Il Consiglio di Corso, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Studio sulla base dell'appartenenza allo specifico settore scientifico-disciplinare o settore affine.

6. Il Consiglio di Corso individua gli insegnamenti vacanti e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento ai fini dell'attivazione delle procedure per la loro copertura da parte di personale esterno.

Art. 3 – Commissioni del CCdS

Al fine di ottimizzare e implementare le attività del consiglio, sono state costituite commissioni di lavoro i cui obiettivi e compiti sono i seguenti:

1. *Commissione didattica* - Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. manifesto degli studi, articolazioni degli insegnamenti in moduli, crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa ed eventuali propedeuticità, guida dello studente;
 - b. erogazione offerta didattica e sua adeguatezza mediante confronto dei programmi dei corsi;
 - c. predisposizione di azioni per la rilevazione dell'adeguatezza dell'offerta didattica e della soddisfazione degli studenti, nonché le azioni migliorative della didattica;
 - d. organizzazione del calendario programmato, con scadenza annuale, degli esami di profitto;
 - e. verifica di sovrapposizioni delle date degli appelli d'esame dello stesso anno di corso;
 - f. aggiornamento delle commissioni di esame
2. *Commissione pratiche studenti* - Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. piani di studio e pratiche studenti
 - b. richieste di riconoscimento carriere pregresse di laureati, studenti rinunciatari o decaduti; passaggi da altri corsi di Laurea e/o altri Atenei nonché dei crediti maturati in altre attività formative, secondo le procedure ed i criteri stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo o di Dipartimento
 - c. richieste di riconoscimento di corsi a scelta;
 - d. riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero;
 - e. riconoscimento di crediti derivanti dal conseguimento di diplomi universitari e di scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università
3. *Commissione tirocini e contatti con il territorio* - Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. organizzazione del periodo del tirocinio curricolare;
 - b. attivazione/rinnovi di convenzioni con Enti pubblici o privati (aziende farmaceutiche, camera del commercio, ordine dei farmacisti) per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno;
 - c. organizzazione della procedura amministrativa, identificazione dei tutor interni ed aziendali, verifica del progetto formativo, monitoraggio e valutazione del periodo di tirocinio, acquisizione CFU;
 - d. incremento delle opportunità di tirocinio e tesi in aziende
 - e. definizione di convenzioni con il maggior numero possibile di aziende, campane e non, che abbiano i requisiti adatti e presso cui gli studenti di Farmacia possano effettuare tirocini e tesi, organizzare incontri e seminari.

4. *Commissione assegnazione tesi* - Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. assegnazione tesi di laurea;
 - b. comunicazione al relatore dell'avvenuta assegnazione tesi;
 - c. rapporti con le strutture di ricerca extra Università per tesi fuori sede (il docente referente ha il compito di identificare i tutor interni ed extra-universitari, verificare la congruità del progetto formativo con le finalità del corso di studi, monitorare il periodo di svolgimento del lavoro di tesi)
 - d. coordinamento con la "commissione Tesi" del DiSTABiF
5. *Commissione aule-orari* – Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente alla predisposizione degli orari delle lezioni raccordandosi con i responsabili dei laboratori didattici e coordinandosi con la commissione orari DistabiF
6. *Commissione assicurazione della qualità* – Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. attuare le procedure necessarie alla stesura del Rapporto di Riesame
 - b. controllare la corretta attuazione delle procedure di risoluzione dei problemi e delle azioni correttive riportate nel Rapporto
7. *Commissione orientamento* – Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. coadiuvare l'analoga commissione di Dipartimento facendosi portavoce delle politiche del CdS
 - b. coordinare le attività di orientamento proprie del CdS (es. contatti con le scuole secondarie)
 - c. organizzare materiale informativo
8. *Commissione erasmus* – Analizza, valuta e formula proposte al Consiglio di Corso di Studio relativamente a:
 - a. promuovere scambi di mobilità studentesca nell'ambito del progetto Erasmus di Ateneo
 - b. tutoraggio per gli studenti stranieri
 - c. programma di studi da svolgere all'estero in collaborazione con la Commissione Pratiche studenti
 - d. proposta al CdS della convalida, al rientro, degli esami con i relativi voti.

Art. 4 – Docenti

1. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e con l'assetto generale dell'ateneo, eventualmente partecipando all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal dipartimento e dal consiglio di corso di studio di afferenza.
2. Il CCdS in Farmacia propone al Direttore del Dipartimento l'impegno dei docenti dei Corsi di insegnamento in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.
3. L'eventuale assenza del docente va motivatamente segnalata al Direttore del Dipartimento o al Presidente del CCdS e opportunamente comunicata agli studenti con congruo anticipo.

Art. 5 – Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe, il corso di Laurea Magistrale in Farmacia, che ha durata di 5 anni in osservanza alle direttive europee, ha l'obiettivo di formare laureati che siano in grado di costituire un elemento fondamentale di connessione fra paziente, medico e strutture della sanità pubblica (Pharmaceutical Care o Assistenza Farmaceutica) collaborando al monitoraggio del farmaco sul territorio, alla attuazione della terapia in ambito territoriale e ospedaliero e fornendo al paziente le indicazioni essenziali per la corretta utilizzazione dei farmaci. La Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia ha, pertanto, come obiettivo il conseguimento di una avanzata preparazione scientifica in campo sanitario mirata a formare un esperto del farmaco e del suo uso a fini terapeutici, in grado di collaborare sul territorio con medici, pazienti e strutture sanitarie per l'attuazione della terapia e per il monitoraggio dei farmaci e capace di fornire ai pazienti indicazioni utili ad un corretto impiego dei farmaci.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il corso di Laurea Magistrale in Farmacia comprende:

1. Attività formative di base delle discipline matematiche, chimiche e fisiche che garantiscono la conoscenza:
 - delle nozioni di matematica, di informatica e fisica finalizzate alla acquisizione del metodo scientifico e ad affrontare con sufficiente autonomia le discipline del corso di laurea;
 - della chimica generale e della chimica inorganica;
 - dei principi fondamentali della chimica organica, del chimismo dei gruppi funzionali, della stereochimica e dei principali sistemi carbociclici ed eterociclici, della chimica delle sostanze naturali;
 - delle nozioni fondamentali di chimica analitica e chimica fisica e delle tecniche analitiche principali utili all'espletamento e alla valutazione dei controlli dei medicinali, nonché di altre sostanze di interesse sanitario.
2. Attività formative di base delle discipline biologiche che garantiscono la conoscenza:
 - della cellula procariotica, eucariotica, sia animale che vegetale, delle strutture vegetali, nonché degli apparati e organi animali;
 - della morfologia del corpo umano in rapporto alla terminologia anatomica e medica;
 - di nozioni fondamentali di fisiologia umana.
3. Attività formative di base delle discipline mediche che garantiscono la conoscenza:
 - delle nozioni utili di eziopatogenesi e di denominazione delle malattie umane, con conoscenza della terminologia medica;
 - degli elementi di microbiologia ed igiene utili alla comprensione delle patologie infettive, alla loro terapia ed ai saggi di controllo microbiologico.
4. Attività formative caratterizzanti che garantiscono la conoscenza:
 - della biochimica generale, della biochimica applicata e della biologia molecolare, al fine della comprensione delle molecole di interesse biologico, dei meccanismi delle attività metaboliche e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici in rapporto all'azione dei farmaci e alla produzione e analisi di nuovi farmaci che simulano biomolecole o antagonizzano la loro azione;
 - delle piante medicinali e dei loro principi farmacologicamente attivi;

- della chimica farmaceutica, della progettazione e sintesi delle principali classi di farmaci, delle loro proprietà chimico-fisiche, del loro meccanismo di azione, nonché dei rapporti struttura attività e della analisi chimica dei farmaci, anche in matrici non semplici;
- delle nozioni di base e avanzate della tecnologia farmaceutica, delle materie prime impiegate nelle formulazioni dei preparati terapeutici, delle norme legislative e deontologiche utili nell'esercizio dei vari aspetti dell'attività professionale, della preparazione delle varie forme farmaceutiche e del loro controllo di qualità;
- della farmacologia, farmacoterapia e tossicologia, al fine di una completa conoscenza dei farmaci e degli aspetti relativi alla loro somministrazione, metabolismo, azione, tossicità e interazioni, e della farmacologia clinica, al fine di consentire ai laureati di prepararsi a svolgere un valido supporto nel consiglio e dispensazione dei farmaci.

La formazione è completata con insegnamenti, anche delle discipline affini e integrative, che sviluppano la conoscenza dei presidi medico-chirurgici, dei prodotti alimentari, dietetici e nutrizionali, diagnostici e chimico-clinici e dei presidi medico-chirurgici, che forniscono opportune nozioni di farmacovigilanza, farmaco economia e gestione aziendale, che siano in grado di integrare e consolidare la cultura medica del laureato e di estenderne le competenze per stimolare, grazie agli opportuni investimenti formativi, il ruolo innovativo che il farmacista va assumendo nella società moderna e consolidarne l'azione di interazione con il medico, per una sempre più efficace scelta delle terapie farmacologiche, e con il pubblico, nei confronti del quale il farmacista rappresenta, particolarmente in alcune realtà, il primo presidio medico.

Nell'articolazione del Corso di Laurea, tenendo in conto anche le possibilità occupazionali offerte in ambito comunitario e le continue esigenze di aggiornamento professionale dalle fonti primarie, è previsto l'insegnamento della lingua inglese. In osservanza alle direttive Europee, il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico comprende un periodo di almeno sei mesi, per un totale di 30 CFU (85/432/CEE), di tirocinio professionale da svolgere presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. Nell'arco degli ultimi due anni del corso di laurea lo studente è tenuto a completare la propria formazione attraverso l'autonoma scelta di attività formative tra quelle suggerite dal corso di studio o tra quelle offerte dall'Ateneo che possono completare ed estendere le competenze professionali del laureato. Il corso di laurea si conclude con la presentazione della tesi di laurea a carattere bibliografico o sperimentale. Nell'ottica di arricchire l'offerta formativa e di promuovere la crescita intellettuale degli studenti, il Dipartimento promuove fortemente soggiorni di studio all'estero, presso Istituzioni universitarie con le quali sono stabilite specifiche convenzioni. Il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia e della relativa abilitazione professionale autorizza allo svolgimento della professione di Farmacista, ai sensi della direttiva CEE 85/432, e all'esercizio di ulteriori attività professionali volte a controllare l'iter che i medicinali compiono dalla loro produzione fino all'introduzione in uso nella popolazione.

Art. 6 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati in Farmacia

1. Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia garantisce al laureato idonea preparazione perché possa svolgere attività professionale nei seguenti ambiti:

- a. preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico e nelle farmacie ospedaliere;
 - b. preparazione della forma farmaceutica dei medicinali nell'industria;
 - c. controllo dei medicinali in un laboratorio pubblico o privato;
 - d. immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
 - e. diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali, dei prodotti cosmetici, dietetici e nutrizionali, nonché erboristici per il mantenimento e la tutela dello stato di salute;
 - f. produzione di fitofarmaci, antiparassitari e presidi sanitari;
 - g. analisi e controllo delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche di acque minerali;
 - h. analisi e controllo di qualità di prodotti destinati all'alimentazione, ivi compresi i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare ed i dietetici;
 - i. produzione e controllo di dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - j. trasformazione, miscelazione, concentrazione e frazionamento di parti di piante e loro derivati, sia per uso terapeutico che erboristico.
2. Il laureato della classe LM-13 ha accesso alla iscrizione, previa abilitazione,
 - all'ordine dei Farmacisti
 - all'ordine dei Chimici
 3. Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia prepara alle seguenti attività professionali (codifiche ISTAT):
 - Chimici informatori e divulgatori (2.1.1.2.2)
 - Farmacologi (2.3.1.2.1)
 - Farmacisti (2.3.1.5.0)
 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche (2.6.2.1.3)

Art. 7 – Ordinamento didattico di Sede

Il quadro generale delle attività formative (Ordinamento didattico di Sede) del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia risulta dalla Tabella riportata nell'Allegato 1. Nell'ambito dei margini di libertà previsti nell'Ordinamento didattico di Sede, il Consiglio di Corso di Studio attiva in ciascun anno accademico un Piano di Studio.

Art. 8 – Ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia

Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Farmacia è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto come equivalente dall'Amministrazione. E' previsto un numero programmato di accessi e una prova di ingresso obbligatoria e selettiva comprendente quesiti a risposta multipla relativi sia a conoscenze matematiche sia a conoscenze di biologia, di chimica, di fisica e di comprensione di testi su argomenti di base previsti nei programmi della scuola secondaria superiore. L'ammissione all'immatricolazione è subordinata al raggiungimento di una posizione utile nella relativa graduatoria di merito. I dettagli sulle caratteristiche, e la

modalità di svolgimento della prova, sono definiti nel Bando di ammissione, che è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.unina2.it>

Art. 9 – Programmazione degli accessi

1. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi delle vigenti norme in materia di accesso ai corsi universitari.
2. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova di ammissione.
3. La prova consiste in 60 domande a risposta multipla di cui 5 di Cultura Generale, 25 di Ragionamento Logico, 14 di Biologia, 8 di Chimica, 8 di Fisica e Matematica. La visione dei quesiti, compresa la loro soluzione, è disponibile sul sito web www.distabif.unina2.it
4. I risultati della prova di ammissione sono oggetto di elaborazione statistica e di valutazione da parte della apposita Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Ai sensi della normativa vigente, le attività formative previste nel Corso di Laurea prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU).
2. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo (lezioni frontali/laboratorio e studio personale) dello studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. L'impegno complessivo relativo a ciascun credito formativo, in rapporto alle diverse tipologie di attività formative previste, è così determinabile:
 - a. in caso di lezioni frontali o attività assistite equivalenti: 8 ore; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b. in caso di esercitazioni (pratiche o numeriche) o attività assistite equivalenti: 12 ore; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
 - c. in caso di pratica individuale in laboratorio (es. tesi sperimentale, tirocinio non curricolare): 25 ore.
 - d. In caso di tirocinio curricolare obbligatorio: 30 ore (Nota Ministeriale MIUR del 11 Marzo 2011, prot. n. 570).
6. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti eventualmente acquisiti in eccesso rispetto ai 300 CFU previsti nell'Ordinamento didattico di Sede, attraverso il superamento di esami aggiuntivi (Art. 9, comma 4), rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi

della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute in tali esami aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 11 - Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- a. lezioni frontali
- b. esercitazioni pratiche di laboratorio
- c. esercitazioni numeriche
- d. attività seminariali
- e. tirocinio curriculare

Art. 12 – Organizzazione didattica

1. Ogni anno di corso è articolato in periodi didattici semestrali.
2. I corsi del I semestre iniziano ad settembre/ottobre e terminano a dicembre.
3. I corsi del II semestre iniziano a marzo e terminano a maggio/giugno.
4. Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza accademica prevista dal calendario accademico d'ateneo consultabile sul sito web www.unina2.it
5. Il diario ufficiale delle attività didattiche del CdS, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, sono stabiliti annualmente dal CCdS e riportato nel Manifesto degli Studi.
6. Gli orari di ricevimento dei docenti è stabilito annualmente ed è disponibile sulla pagina web del dipartimento (Didattica).

Art. 13 – Manifesto degli Studi

1. Il Manifesto degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nel regolamento didattico. Esso indica i requisiti di ammissione al CdS; le modalità di accesso al CdS; il piano di studio ufficiale del CdS con l'elenco degli insegnamenti impartiti, i settori scientifico-disciplinari di afferenza, il numero di crediti assegnati, l'eventuale articolazione in segmenti o moduli e la distribuzione per anno e per semestre; i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
2. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
3. Entro e non oltre il 15 maggio il Consiglio di Dipartimento del DiSTABiF predispone il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

Art. 14 – Piano di Studio

1. Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio relativamente a ciascun curriculum previsto. Il piano di studio statutario può prevedere opzioni tra insegnamenti afferenti allo stesso settore scientifico disciplinare o a settori diversi, nel rispetto dei vincoli predeterminati nello stesso regolamento didattico del corso di studio.
2. Per piano di studio individuale si intende il piano di studio proposto autonomamente dallo studente che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del proprio corso di studio. Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di studio competente e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.
3. Per il conseguimento della Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia è richiesta l'acquisizione di 300 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti nel Piano di Studio.
4. Lo studente ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un Piano di Studio individuale, che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (300 CFU).

Art. 15 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

1. L'Ordinamento Didattico di Sede prevede l'acquisizione da parte dello studente di 8 CFU denominati "attività formative autonomamente scelte dallo studente" che possono essere selezionate tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Nel Piano di Studio sono proposti degli esami a scelta mutuati da altri corsi di Laurea Magistrale attivati nel DiSTABiF. Allo studente è tuttavia garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, e purché non mostrino un'eccessiva sovrapposizione di contenuti con gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. In tal caso la coerenza culturale e il peso in CFU dei corsi devono essere valutati dal Consiglio di Corso di Studio su domanda documentata dello studente.
2. Richieste di sostenere esami extracurricolari ai sensi dell'art. 6 del R.D. n.1269/38 saranno considerate solo se lo studente ha già acquisito 30 CFU del corso di Laurea Magistrale in Farmacia. In ogni caso non saranno accolte richieste di esami extracurricolari per insegnamenti già previsti nel piano di studio di Farmacia.

Art. 16 – Propedeuticità

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate Piano di Studi.
2. Per l'accesso alle attività di laboratorio è obbligatorio, a partire dall'a.a. 2015/16, essere stati sottoposti a visita medica preventiva (sorveglianza sanitaria) e avere conseguito l'idoneità sulla "Formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008". Tale attività viene svolta in parte con lezioni frontali ed in parte in modalità di formazione a distanza dalla pagina del sito di Ateneo: <http://unina2.it/index.php/48-ceda/servizi-on-line/studenti/410->

[elearning](#). Tale idoneità viene rilasciata previo superamento di un test a risposta multipla negli appelli previsti. L'idoneità non consente la maturazione di CFU e non è prevista alcuna votazione. L'attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza di Ateneo. Agli studenti idonei verrà rilasciato in sede d'esame ad avvenuto superamento del test, un attestato equivalente a 12 ore di formazione frontali in conformità con quanto previsto dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e dalla Conferenza Stato-Regione del 21 Dicembre 2011, relativo agli standard di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 – Programmi dei corsi

Una descrizione dettagliata dei singoli corsi impartiti, con indicazione degli obiettivi formativi, conoscenze preliminari richieste, programmi, testi consigliati, modalità di svolgimento della prova finale e orario di ricevimento dei docenti, è riportata nella SUA del CdS e viene, inoltre, pubblicata annualmente nella pagina del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (sito web del DiSTABIF).

Art. 18 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia prevede il superamento di 27 esami di profitto con votazione, di 8 CFU per attività a scelta (con votazione), di colloquio (senza votazione) e di un esame finale di laurea.
2. Le Commissioni d'esame, con indicazione del Presidente e degli altri membri, sono proposte annualmente dal CCdS per ciascun insegnamento secondo le indicazioni del regolamento didattico di Ateneo, approvate dal Consiglio di Dipartimento e rese pubbliche entro il 30 settembre di ciascun anno accademico. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione d'esame è costituita da almeno due membri, di cui uno è il Presidente.
3. Quando il carico didattico lo richieda, le commissioni possono articolarsi in sotto-commissioni, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento.
4. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da professori indicati nel provvedimento di nomina; in caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento.
5. Ciascuna Commissione d'esame ha la responsabilità di svolgimento delle prove d'esame per l'intero anno accademico cui si riferisce la nomina, compresa la sessione straordinaria. Trascorso tale termine la Commissione decade ed è rimpiazzata in tutte le funzioni dalla Commissione nominata per l'anno accademico successivo.
6. Il calendario degli esami di profitto, contenente le informazioni relative a giorno e ora delle singole sedute d'esami per l'intero anno accademico, è predisposto dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio, sentiti i docenti, e reso pubblico entro il 30 settembre di ogni anno. Il calendario prevede almeno 8 appelli per ciascun corso di insegnamento ed è organizzato in modo da evitare la coincidenza nello stesso giorno di esami relativi a corsi tenuti nello stesso anno.

7. Gli esami degli insegnamenti integrati, cioè articolati in più moduli, devono essere rigorosamente svolti in sedute uniche, collegiali e integrate.
8. Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti, con congruo anticipo e per comprovati motivi, dal Presidente della Commissione d'esame, il quale provvede a informare gli studenti e il Presidente del CCdS. In nessun caso la data di una sessione di esami può essere anticipata.
9. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale. Nel rispetto delle indicazioni riportate nel comma 7, sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame.
10. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, fermo restando il giudizio della Commissione, nonché a prendere visione della propria prova, se documentata.
11. Gli esami comportano una valutazione, espressa in trentesimi, riportata sul verbale d'esame. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30), la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
12. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
13. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
14. Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta verbalizzazione dell'esame.
15. A partire da maggio 2016, l'Ateneo adotta la sola modalità di verbalizzazione on-line delle prove di profitto, disciplinate da apposita regolamentazione. La verbalizzazione deve essere effettuata in sede di esame. IN caso di problemi tecnici è consentita la verbalizzazione off-line che si effettua scaricando il file Excel dei prenotati dal sito web delle prenotazioni che deve comunque essere compilato (in forma elettronica) in sede di esame. Il presidente della commissione provvederà a perfezionare la verbalizzazione on-line, mediante caricamento del suddetto file Excel, nel più breve tempo possibile.

Art. 19 – Frequenza

1. Poiché i corsi di laurea hanno un carattere prevalentemente applicativo e professionalizzante, con attività pratiche di laboratorio nei diversi settori disciplinari, la frequenza è obbligatoria.
2. Lo Studente è tenuto a frequentare (pena impossibilità di sostenere l'esame) per almeno il 75% delle ore programmate i laboratori delle esercitazioni pratiche dei seguenti corsi:
 - Chimica analitica e analisi dei medicinali I
 - Analisi dei medicinali II
 - Tecnologia e legislazione Farmaceutica I

Art. 20 - Tirocinio

1. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno sei mesi di tirocinio in una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico di quest'ultimo (Direttiva 2005/36/CE).
2. Il regolamento tirocinio disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti tutti gli studenti iscritti al CdS in Farmacia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Art. 21 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. All'esame di laurea sono attribuiti 12 CFU. La prova consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto (tesi di laurea) a carattere bibliografico o sperimentale preparato sotto la supervisione di un docente del CdS in Farmacia o di altri Corsi di Laurea del DiSTABiF. Al relatore possono affiancarsi, come correlatori, altri docenti del DiSTABiF o esperti esterni, su proposta del relatore.
2. L'argomento di tesi di laurea è assegnato, su domanda, agli studenti iscritti al quarto anno di corso che abbiano già conseguito almeno 180 CFU.
3. Le operazioni di assegnazione della tesi di laurea e nomina del relatore ed eventuali correlatori sono svolte dalla Commissione Tesi del Dipartimento, che ha cura di informare regolarmente il CCdS. Per sostenere la prova finale, lo studente dovrà aver superato tutti gli esami di profitto e verifiche previsti nel Piano di Studio.
4. La prova finale è pubblica e il giudizio finale è espresso da una Commissione d'esame di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento e composta da almeno sette membri, a maggioranza di professori e/o ricercatori strutturati dell'Ateneo, di cui almeno un professore.
5. Altre informazioni sulle modalità di assegnazione della tesi, la presentazione dell'elaborato e la formazione del giudizio finale sono riportate nel Regolamento Tesi del CdS.

Art. 22 - Valutazione dell'attività didattica

L'attività didattica svolta per il CdS in Farmacia viene valutata, tenendo conto (a) del giudizio espresso dagli studenti sull'attività dei docenti e la qualità dell'organizzazione didattica, (b) della regolarità delle carriere degli studenti, (c) della dotazione di strutture e laboratori, (d) dei dati sull'occupazione dei laureati, con i seguenti documenti:

- Relazione finale della Commissione Paritetica Docenti/Studenti del DISTABiF;
- Rapporto di Riesame Annuale;
- Rapporto di Riesame Ciclico.

Art. 23 - Riconoscimento dei crediti

1. Il CCdS, previa istruttoria della Commissione "Pratiche Studenti", può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in corsi di laurea precedenti, anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie italiane o estere, che abbiano previsto una verifica e un giudizio finali. Al fine del riconoscimento lo studente dovrà documentare

esaurientemente i contenuti formativi e l'articolazione didattica delle attività svolte, e il giudizio finale ottenuto.

2. La richiesta di riconoscimenti di CFU viene fatta dallo studente mediante consegna alla Segreteria Studenti dell'apposito modulo scaricabile dal sito web del DiSTABiF.
3. La domanda di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea sono subordinate al superamento del test d'ingresso.
4. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, coerenti con il percorso formativo previsto dal corso di studio.
5. Se le attività di cui è richiesto il riconoscimento sono state effettuate oltre dieci anni prima, il CCdS valuterà l'eventuale obsolescenza dei contenuti formativi e potrà richiedere un colloquio integrativo o non concedere il riconoscimento.
6. Il CCdS può deliberare l'equivalenza tra settori scientifico disciplinari (SSD) per l'attribuzione dei CFU sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l'ordinamento del corso di Laurea Magistrale.
7. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di Laurea Magistrale possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di Laurea Magistrale a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:
 - a. se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;
 - b. se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CCdS esaminerà il programma dell'esame sostenuto dallo studente e attribuirà i crediti dopo colloqui o esami integrativi.
8. In relazione al numero di CFU riconosciuti, il CCdS attribuisce l'anno di iscrizione che viene determinato secondo la tabella seguente:

<i>Numero CFU</i>	<i>Anno di iscrizione</i>
da 0 a 29	Primo
da 30 a 89	Secondo
da 90 a 149	Terzo
da 150 a 209	Quarto
da 210 e oltre	Quinto
9. Per il riconoscimento totale o parziale di carriere pregresse acquisite presso l'Ateneo si può fare riferimento alle tabelle di riconoscimento crediti.
10. Il CCdS può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate. Tali crediti vanno a valere sugli 8 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente. Possono essere riconosciuti i CFU relativi al colloquio di lingua inglese a condizione che lo studente certifichi il possesso di un livello almeno pari a B2.
11. Non vengono valutati corsi non universitari, fatta eccezione per i corsi di lingua inglese.

12. Non vengono valutati Master, Scuole di Specializzazione o Corsi di perfezionamento le cui certificazioni non riportino che al loro interno sono stati superati esami appartenenti a Settori Scientifico disciplinari presenti nell'ordinamento del corso di laurea e con adeguati CFU.
13. In nessun caso possono essere attribuiti crediti per gli esami per i quali si sia ottenuta la dispensa con l'iscrizione ad altri Corsi di Studio.
14. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
15. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, è applicato il medesimo criterio solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
16. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere legate da accordi di scambio, il CdS fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione di Dipartimento per le Relazioni internazionali (Commissione Erasmus).
17. La delibera di convalida di esami e altre attività formative svolti in Istituzioni universitarie italiane o estere deve esplicitamente indicare le corrispondenze con le attività formative previste nel Piano di Studio ordinamentale o individuale dello studente.
18. Il Consiglio di Corso di Studio attribuisce alle attività formative riconosciute una votazione in trentesimi. Qualora il giudizio originario non sia espresso numericamente, il CCdS opererà la conversione sulla base delle tabelle di conversione riportate al seguente link: <http://www.unina2.it/RipartizioniFS/RAG/tabellaects.pdf>.

Art. 24 – Dispensa

1. Per dispensa si intende l'esonero per lo studente, che abbia i requisiti richiesti dalla presente norma, dal sostenimento di esami necessari per l'acquisizione dei crediti previsti dal regolamento didattico del corso di studio. Con la dispensa da un esame lo studente acquisisce i crediti corrispondenti a quell'esame senza aver sostenuto o dover sostenere la prova o altra forma di verifica del profitto.
2. La dispensa non comporta attribuzione di voto. Gli studenti possono essere dispensati solo nel caso in cui abbiano sostenuto lo stesso esame (stessi contenuti con eguale o superiore numero di CFU) per il conseguimento di una laurea precedente.

Art. 25 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso

1. Sono definiti due tipi di percorso formativo corrispondenti a differenti durate del corso: a) percorso con durata normale per gli studenti impegnati a *tempo pieno* negli studi universitari; b) percorso rallentato, con durata pari a 8 anni, per gli studenti impegnati a *tempo parziale* cioè che non sono in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedono di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione (Art 23 del presente Regolamento).
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

3. All'atto dell'immatricolazione, o successivamente, lo studente può fare richiesta di accesso a un percorso rallentato.
4. Il corso di Laurea Magistrale in Farmacia prevede come numero standard di crediti per i propri studenti che chiedono il tempo parziale un valore uguale a circa 40 CFU annui. Si segnala che alcuni insegnamenti, nel corso degli anni concordati per il percorso rallentato, potrebbero essere disattivati o modificati in relazione al programma d'esame, in questi casi il CCdS provvederà ad indicare allo studente il nuovo percorso formativo.
5. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.
6. Lo studente che non abbia acquisito almeno il 50% dei crediti previsti nel corso dell'anno accademico, può chiedere l'iscrizione come ripetente.
7. Lo studente che nel corso della durata del percorso formativo prescelto (normale o rallentato) non abbia compiuto gli studi potrà ottenere l'iscrizione come studente "fuori corso".

Art. 26 – Percorso rallentato

1. In caso di particolari esigenze personali è possibile prolungare la durata degli studi previo presentazione alla segreteria studenti di una domanda, che deve essere approvata dal Consiglio di corso di studio, per iscriverti al CdS a percorso rallentato. Questa condizione permetterà di svolgere la carriera universitaria in un tempo superiore (8 anni) a quello previsto senza andare fuori corso.
2. Può presentare domanda:
 - a. studente-lavoratore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata non inferiore ai 6 mesi, rinnovabile;
 - b. studente-genitore con figli minori di tre anni;
 - c. studente diversamente abile;
 - d. studente impegnato in altre attività di particolare rilevanza che comportino l'impossibilità di seguire con continuità le attività didattiche previste.
3. La domanda può essere presentata fino all'iscrizione del secondo anno di corso.
4. Gli studenti non dell'Unione Europea (extra-UE) residenti all'estero o in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio devono contattare l'Ufficio Internazionalizzazione per avere informazioni sulla rinnovabilità del permesso di soggiorno ai fini del prolungamento della durata degli studi.
5. In relazione al numero di crediti riconosciuti, ai sensi dell'art.20 del presente Regolamento, l'anno di iscrizione per gli studenti part-time viene determinato sulla base del numero dei crediti acquisiti, secondo la tabella seguente:

<i>Numero CFU</i>	<i>Anno di iscrizione</i>
da 0 a 19	Primo
da 20 a 59	Secondo
da 60 a 99	Terzo
da 100 a 139	Quarto
da 140 a 179	Quinto
da 180 a 219	Sesto
da 220 a 259	Settimo
da 260 e oltre	Ottavo

Art. 27 – Tutorato

Il tutorato è una forma di ausilio per gli studenti inteso soprattutto a fornire consigli e indicazioni relative all'organizzazione dello studio, alla successione degli esami, alla scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale e, per le matricole, ad un primo orientamento rispetto ai possibili problemi che possono incontrarsi nel passaggio dalle scuole superiori all'università. Non sono di competenza dei tutori i problemi inerenti agli argomenti trattati nei singoli corsi di lezioni; questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

Art. 28 - Modifiche del Regolamento di Corso di Studio

1. Modifiche del presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti. Tali modifiche sono emanate con DR su proposta dei Consigli dei Dipartimenti, di norma non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento di Ateneo o di altre disposizioni in materia, si procederà alla verifica della congruenza e all'eventuale revisione del presente Regolamento.

Art. 29– Rinvii

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo scaricabile al seguente link: <https://www.unina2.it/doc/ateneo/amministrazione/regolamenti/regolamentiareapubblica/didatticoateneo/Regolamento%20Didattico%20di%20Ateneo%20adeguato%20alla%20Legge%20240-10.pdf>